

TRIBUNALE di GENOVA

Sezione VII Civile – Fallimentare

*Il Presidente di Sezione*

***Ai sigg.ri Delegati alle vendite***

***(via Fallco-Telegram e Ordini Professionali)***

e, per conoscenza:

 Ai Colleghi Magistrati Togati

 Al Dirigente Cancelleria Sezione VII Civile

**DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 22/2021**

***Istruzioni aggiuntive relative alla selezione e gestione dei rapporti bancari-***

Sono recentemente pervenute alla 7^ Sezione comunicazioni da parte dei principali operatori bancari cittadini circa una rivisitazione in corso dei costi dei conti correnti bancari necessari per la gestione delle procedure espropriative, in particolare si constata una nuova tendenza a richiedere un compenso per la custodia delle giacenze liquide sui conti correnti commisurato all’entità delle somme di cui le procedure sono titolari ed al periodo di giacenza.

Nell’impossibilità di condurre in tempi brevi un approfondito monitoraggio e “tabulazione” delle diverse condizioni offerte dalle Banche cittadine che porti alla selezione degli istituti che garantiscono le migliori condizioni ed i servizi più adeguati, ed in attesa di poter disporre di strutture e risorse in grado di consentire tale indagine e selezione, si informano i delegati alla vendita che i giudici dell’esecuzione non procederanno più in futuro alla designazione delle banche di appoggio per le procedure espropriative, al momento del conferimento della delega di vendita, ma affideranno agli stessi delegati l’individuazione della banca che pratica a loro giudizio le condizioni migliori e offre i servizi più adeguati per la singola procedura.

Di tali condizioni e servizi, i delegati forniranno semplice informativa scritta via PCT, denominata “**Informativa sui servizi bancari della procedura**”, che i magistrati della Sezione potranno eventualmente disattendere, nel caso si constatino condizioni fuori mercato e/o incongrui rispetto alla natura della singola espropriazione.

L’odierna comunicazione costituisce valida occasione per rammentare ai professionisti incaricati di procedere quanto prima, una volta ricevuto il saldo prezzo di aggiudicazione, agli adempimenti previsti nelle istruzioni già impartite per l’attuazione dell’art. 41 T.U.B. e per la sollecita distribuzione del ricavato ai creditori, in modo tale da contenere al minimo eventuali commissioni sulle giacenze di conto corrente.

Per quanto ovvio, nulla muta relativamente all’individuazione delle banche di appoggio delle procedure fallimentari, che continua ad essere onere e responsabilità dei curatori i quali, come d’abitudine, danno comunicazione della scelta al giudice delegato; pur se rimane valida anche per loro la richiesta di selezionare i gestori bancari che offrono le migliori condizioni economiche ed operative e, soprattutto e nel contesto economico descritto, l’indicazione operativa della Sezione di non lasciare a lungo giacenti disponibilità liquide utilizzabili per i riparti parziali e finali.

Genova, 4 novembre 2021

 Il Presidente di Sezione

 Dr. Roberto Braccialini

 